

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1965

Modificazione all'articolo 91 lettera *a*) del testo unico sull'edilizia popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, relativa alla partecipazione alle cooperative edilizie mutuarie della Cassa depositi e prestiti dei dipendenti dalla Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — In considerazione delle funzioni di suprema garanzia giurisdizionale affidate dalla nostra legislazione alla Corte costituzionale, la legge 11 marzo 1953, n. 87, ha regolato l'esercizio delle funzioni della Corte medesima attribuendole un'autonomia amministrativa e finanziaria, analoga a quella delle Camere, ed investendola, con l'articolo 14 della legge n. 87 citata, dei poteri regolamentari nei riguardi dei propri funzionari.

Ne discende che i funzionari della Corte non sono considerati a rigore quali « impiegati civili dello Stato » così come non lo sono i funzionari delle Camere.

In tal modo si è dubitato che i dipendenti della Corte rientrino nella previsione dell'articolo 91, lettera *a*), testo unico sull'edilizia popolare ed economica (regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165) e quindi, che possano far parte di cooperative edilizie finanziate dallo Stato attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Si propone, perciò, a togliere ogni dubbio, che i dipendenti della Corte costituzionale siano assimilati, ai fini della legge sull'edilizia popolare ed economica, a quelli delle Camere.

Il presente disegno di legge dispone in tal senso, completando il citato articolo 91, lettera *a*), con le seguenti parole: « e della Corte costituzionale ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla lettera *a*) dell'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, viene aggiunto: « e della Corte costituzionale ».